

**R.G.P.U. 11/2023**

**Procedimento ex artt. 67 e ss. D.lgs n. 14/2019**



**Tribunale Ordinario di Rieti**

**Sezione Civile**

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Sbarra ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.G.P.U. 11/2023 e promosso

**DA**

Alessandro Semprucci, nato a Roma (RM) il 7.2.1972 e residente in Montopoli di Sabina (RI) in Via Paradiso 65/L (C.F. SMP LSN 72B07 H501P), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura allegata al ricorso, a mezzo dell'Avv. Enrico Colasanti (C.F. CLS NRC 80H11 H282J), in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

**RICORRENTE**

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 21.02.2023;

Rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risultano allegati la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

Preso atto delle integrazioni svolte con nota di deposito del 06.04.2023;

Osservato che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché, da un lato, i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale e, da un altro lato, era ed è sempre stato un lavoratore dipendente;

Rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura; l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;



Rilevato che non risulta che l'istante sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

Ritenuto, *prima facie* ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

Considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

Ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

Ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.;

Rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., c.c.i.i. – a questo Tribunale di disporre le misure protettive della sospensione dei piani di rateizzazione in essere con gli istituti di credito nonché dei termini per il pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente sino alla conclusione del presente procedimento;

Considerato che il patrimonio di parte ricorrente è unicamente costituito dallo stipendio derivante dal Contratto di lavoro dipendente presso lo Studio e-IUS Tax & Legal, con una retribuzione annua lorda di € 13.848,38; dall'Assegno unico familiare ex D.lgs. n. 230 del 2021 dell'importo complessivo di € 4.920,00 annui; dalle modeste disponibilità su Carta prepagata c.d. "Postepay" per € 8,24, a fronte, tuttavia del saldo negativo su conto corrente bancario n. 000104192138, del saldo negativo sulla Carta di credito n. 4301522334876464, rilasciata da Agos S.p.A. (saldo contabile negativo di 2.320,00); da Autoveicolo di marca "Renault", modello "Scenic", Targato "EL504SJ", immatricolato nell'aprile 2012 ed in possesso dall'agosto 2016, avente il valore di mercato di € 3.200,00, con il quale il ricorrente svolge la propria attività lavorativa di fattorino; mentre l'immobile di sito in Montopoli di Sabina (RI), Via Paradiso s.n.c., vanta una rendita di € 268,56 ed € 86,61 ed è adibito a casa familiare;

Rilevato che, pertanto, a fronte di una disponibilità mensile pari ad € 1.456,91, al netto di imposte e tributi e comprensiva dell'assegno familiare, e di spese mensili per il sostentamento familiare pari ad € 1.096,91 (per un totale disponibile pari ad € 360,00), la rata complessiva cui deve far fronte, pur in seguito alle rinegoziazioni svolte, è pari al maggiore importo di € 811,83;

Ritenuto che la misura protettiva richiesta da parte ricorrente possa essere concessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto



funzionale all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., onde non pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

Ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Alessandro Semprucci, nato a Roma (RM) il 7.2.1972 e residente in Montopoli di Sabina (RI) in Via Paradiso 65/L (C.F. SMP LSN 72B07 H501P) ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

ex art. 70, IV co. c.c.i.i. e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, la sospensione dei piani di rateizzazione in essere con gli istituti di credito nonché dei termini per il pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori al fine di conservare l'integrità del patrimonio del ricorrente;

AVVERTE



parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed all'OCC.

SI COMUNICHI.

Rieti, 12.04.2023.

Il giudice relatore  
Dott.ssa Francesca Sbarra

